



Ordinanza sull'assicurazione malattie

(OAMal)

del 23 giugno 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie¹ è modificata come segue:

Art. 30b cpv. 1 lett. a e b cifra 3

¹ L'UST trasmette ai seguenti destinatari i dati riportati di seguito:

- a. all'UFSP: i dati ai sensi dell'articolo 30, a condizione che siano necessari per la valutazione delle tariffe (artt. 43, 46 capoverso 4 e 47 LAMal), per i confronti tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo del carattere economico e della qualità delle prestazioni (artt. 32, 58 e 59 LAMal), per la definizione dei criteri e principi metodologici per fissare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);
- b. alle autorità cantonali competenti:

i dati ai sensi dell'articolo 30, a condizione che siano necessari per fissare i numeri massimi (art. 55a LAMal);

¹ RS 832.102

Titolo precedente l'art. 38

Titolo 4 Fornitori di prestazioni

Capitolo 1 Autorizzazione

Sezione 1 Medici e istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici

Art. 38 Medici

¹ I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti in aggiunta a quelle previste dall'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAMal:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare conformemente all'articolo 34 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed)²;
- b. essere titolari di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione, ai sensi della LPMed, che è oggetto della domanda di autorizzazione;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

² Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

³ Si reputa che dispongano delle competenze linguistiche necessarie ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale esercitano la loro professione, sono in grado di:

- a. comprendere i punti essenziali di testi complessi su temi concreti o astratti e di coglierne i significati impliciti;
- b. esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare a lungo le parole;
- c. utilizzare la lingua in modo efficace e flessibile ed esprimersi su temi complessi in maniera chiara e strutturata.

Art. 39 Istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici

¹ Gli istituti che offrono cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se soddisfano le condizioni seguenti, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 37 cpv. 2 e 3 LAMal:

- a. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che soddisfano le condizioni dell'articolo 38 capoverso 1 lettere a e b;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

² Sono fatte salve le limitazioni cantonali in relazione al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

² RS 811.11

Art. 40

¹ I farmacisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare come farmacista conformemente all'articolo 34 LPMed³;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

² I Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici autorizzati a tenere una farmacia sono assimilati ai farmacisti autorizzati, tenendo conto in particolare delle possibilità di accesso dei pazienti a una farmacia.

Art. 41

Abrogato

Art. 42

I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell'articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista conformemente all'articolo 34 LPMed⁴;
- b. aver esercitato una formazione pratica di tre anni presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 43

Abrogato

Titolo precedente l'art. 44

Sezione 4 Chiropratici e organizzazioni di chiropratica*Art. 44, titolo et cpv. 1***Chiropratici**

¹ I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico conformemente all'articolo 34 LPMed⁵;
- b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g

³ RS **811.11**

⁴ RS **811.11**

⁵ RS **811.11**

Da inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 44a Organizzazioni di chiropratica

Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 44, capoverso 1 let. a;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Titolo precedente l'art. 45

Sezione 5 Levatrici e organizzazioni di levatrici

Art. 45 Levatrici

Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all'articolo 11 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)⁶ o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 1. presso una levatrice autorizzata ai sensi della presente ordinanza,
 2. nel reparto d'ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 3. in un'organizzazione di levatrici sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 45a Organizzazioni di levatrici

Le organizzazioni di levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

⁶ RS 811.21

- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 45, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 Fisioterapisti

I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fisioterapista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan⁷ o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 - 1. presso un fisioterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 - 2. presso un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia sotto la direzione di un fisioterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 - 3. all'interno di un'organizzazione di fisioterapisti sotto la direzione di un fisioterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 48 Ergoterapisti

¹ Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergoterapista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan⁸ o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 - 1. presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 - 2. presso un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o

⁷ RS 811.21

⁸ RS 811.21

3. all'interno di un'organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 49 Infermieri

¹ Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all'articolo 11 LPSan⁹ o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 1. presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 2. presso un ospedale o in una casa di cura sotto la direzione di un infermiere che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
 3. all'interno di un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio sotto la direzione di un infermiere che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 50 Logopedisti-ortofonisti

I logopedisti-ortofonisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di logopedisti-ortofonisti;
- b. avere ricevuto una formazione professionale teorica e pratica per logopedista-ortofonista della durata di tre anni riconosciuta dal Cantone e avere superato l'esame concernente le seguenti branche:
 1. linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
 2. logopedia-ortofonia (metodo terapeutico logopedico-ortofonico [consulenza, esame logopedico-ortofonico, trattamento], pedagogia e psicologia per persone con turbe del linguaggio e psicologia per persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
 3. medicina (neurologia, otorinolaringoiatria, foniatria, psichiatria, stomatologia),
 4. pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
 5. psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell'apprendimento e la psicologia sociale),

⁹ RS 811.21

6. diritto (legislazione sociale);
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica in logopedia-ortofonia clinica, essenzialmente nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno un anno in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatría o neurologia) e in presenza di un logopedista-ortofonista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno può essere assolto nel gabinetto di un medico specializzato o in un'organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista-ortofonista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 50a Dietisti

I dietisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan¹⁰ o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un'attività pratica:
 1. presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
 2. presso un ospedale sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
 3. all'interno di un'organizzazione di dietetica sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 50b Neuropsicologi

I neuropsicologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di neuropsicologi;
- b. essere titolari di:
 1. un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo di perfezionamento federale in neuropsicologia o riconosciuto equivalente secondo la legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)¹¹, o

¹⁰ RS 811.21

¹¹ RS 935.81

2. di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 50c Psicologi psicoterapeuti

Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione di psicoterapeuta secondo l'articolo 22 LPPsi;
- b. avere acquisito un'esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria ed è titolare di uno dei seguenti riconoscimenti dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):
 1. centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di categoria A o B secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 2009¹² nella versione del 15 dicembre 2016;
 2. centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 2006¹³ nella versione del 20 dicembre 2018.
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 50d Podologi

I podologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati in virtù del diritto cantonale;
- b. avere conseguito un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il programma quadro d'insegnamento podologia del 12 novembre 2010¹⁴ nella versione del 12 dicembre 2014 o hanno concluso una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d'insegnamento
- c. avere esercitato per due anni, dopo aver conseguito il loro diploma, un'attività pratica:
 1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,

¹² Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

¹³ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

¹⁴ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref.

2. in un'organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, oppure
 3. in un ospedale, presso un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio o in una casa di cura sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
- d. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
 - e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 51 Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio

Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo di attività;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52 Organizzazioni di fisioterapia

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 47, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52a Organizzazioni di ergoterapia

Le organizzazioni di ergoterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 48, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52b Organizzazioni di logopedia

Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 50, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52c Organizzazioni di dietetica

Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 50a, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52d Organizzazioni di neuropsicologia

Le organizzazioni di neuropsicologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 50b, let. a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52e Organizzazioni di psicologi psicoterapeuti

Le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- f. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- g. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- h. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 50c, let. a e b;
- i. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- j. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 52f Organizzazioni di podologia

Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 50d, let. a - c;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
- e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art 54, titolo e cpv. 1, frase introduttiva e 4^{bis}

Condizioni

¹ È autorizzato come laboratori:

^{4bis} Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1–3, i laboratori devono dimostrare di soddisfare i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 55

I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere stipulato con gli assicuratori alla carica dei quali eserciteranno un contratto sulla consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 55a

Le case per partorienti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. adempiere le condizioni dell'articolo 39 capoverso 1 lettere b–f LAMal;
- b. avere definito il loro campo di attività conformemente all'articolo 29 LAMal;
- c. garantire una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
- d. avere adottato provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza medica;

Art. 56

Le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere stipulato con gli assicuratori alla carica dei quali eserciteranno un contratto sui trasporti e il salvataggio;
- c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all'articolo 58g.

Art. 58a cpv. 2

² È verificata periodicamente.

Art. 58b Pianificazione del fabbisogno

¹ I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti e considerano segnatamente i fattori d'influenza rilevanti per la previsione del fabbisogno.

² Determinano l'offerta utilizzata in istituti che non figurano nell'elenco da essi emanato ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal.

³ Determinano l'offerta da assicurare mediante l'inserimento nell'elenco di istituti situati nel Cantone e di istituti situati fuori Cantone affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. L'offerta da assicurare corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l'offerta di cui al capoverso 2.

⁴ Nel determinare l'offerta da assicurare che figura nell'elenco, i Cantoni considerano in particolare:

- a. l'economicità e la qualità della fornitura di prestazioni;
- b. l'accesso dei pazienti alle cure entro un termine utile;
- c. la disponibilità e la capacità dell'istituto ad adempiere il mandato di prestazioni.

Art. 58d Valutazione dell'economicità e della qualità

¹ La valutazione dell'economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità. Per le case di cura l'economicità della fornitura di prestazioni dev'essere presa in considerazione in modo adeguato.

² Nella valutazione della qualità degli istituti si deve in particolare esaminare se l'insieme dell'istituto adempie le esigenze seguenti:

- a. dispone del personale qualificato necessario;
- b. dispone di un sistema di gestione della qualità adatto;
- c. dispone di un sistema interno di rapporti e d'apprendimento appropriato e ha aderito a una rete uniforme a livello nazionale di annuncio di eventi indesiderabili, quando essa esiste;
- d. dispone dell'attrezzatura necessaria per partecipare alle misurazioni nazionali della qualità;
- e. dispone dell'attrezzatura per garantire la sicurezza della medicazione, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicinali prescritti e dispensati.

³ I risultati di misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti

⁴ Nel valutare gli ospedali occorre in particolare considerare lo sfruttamento di sinergie, il numero minimo di casi e il potenziale della concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l'economicità e la qualità delle cure.

⁵ La valutazione dell'economicità e della qualità può basarsi su valutazioni attuali di altri Cantoni.

Art. 58e Coordinazione intercantonale delle pianificazioni

¹ Per coordinare le loro pianificazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 LAMal i Cantoni devono in particolare:

- a. analizzare le informazioni necessarie sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati;
- b. prendere in considerazione il potenziale di coordinazione con altri Cantoni per il rafforzamento dell'economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale;

² Ogni Cantone si coordina segnatamente con:

1. i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti che figurano nel suo elenco o che sono previsti per il suo elenco;
2. i Cantoni nel cui elenco figurano uno o più istituti che hanno sede sul suo territorio o per il cui elenco tali istituti sono previsti;
3. i Cantoni in cui sono situati gli istituti nei quali un numero importante di assicurati provenienti dal suo territorio si fanno curare o presumibilmente si faranno curare;
4. i Cantoni di provenienza di un numero importante di assicurati che si fanno curare o presumibilmente si faranno curare in istituti con sede sul suo territorio;
5. altri Cantoni, se la coordinazione permette un rafforzamento dell'economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.

Art. 58f Elenchi e mandati di prestazioni

¹ Nell'elenco di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal sono riportati gli istituti situati nel Cantone e gli istituti situati fuori Cantone necessari ad assicurare l'offerta determinata ai sensi dell'articolo 58b capoverso 3.

² A ogni istituto figurante nell'elenco è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Se l'istituto ha più siti, il mandato di prestazioni fissa per quale sito è valido.

³ Negli elenchi sono riportati per ogni ospedale i gruppi di prestazioni corrispondenti al mandato di prestazioni.

⁴ I Cantoni stabiliscono le condizioni che devono contenere i mandati di prestazioni per gli ospedali e le case per partorienti. Per gli ospedali di cure somatiche acute essi possono prevedere segnatamente le seguenti condizioni:

- a. la disponibilità di un'offerta di base in medicina interna e chirurgia;
- b. la disponibilità e la qualifica dei medici specialisti;
- c. la disponibilità del servizio di pronto soccorso e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
- d. la disponibilità del reparto cure intense o del servizio di sorveglianza e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
- e. i gruppi di prestazioni connessi internamente all'ospedale o in cooperazione con altri ospedali;
- f. il numero minimo di casi;

⁵ Possono prevedere che i mandati di prestazioni delle case di cura contengano condizioni.

⁶ Possono prevedere che i mandati di prestazioni contengano segnatamente le condizioni seguenti, se esse non hanno come effetto di mantenere le strutture e non impediscono ogni concorrenza:

- a. per gli ospedali di cure somatiche acute uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal o i volumi massimi di prestazioni;
- b. per gli ospedali nei settori della psichiatria e della riabilitazione uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal, i volumi massimi di prestazioni o la capacità massime;
- c. per le case di cura uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal o le capacità massime.

⁷ Prevedono che i mandati di prestazione per gli ospedali contengano come condizione il divieto di sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o al non rispetto dell'obbligo di ammissione ai sensi dell'articolo 41a LAMal

Da inserire prima del titolo del capitolo 2

Sezione 12 Requisiti di qualità

Art. 58g

¹ I fornitori di prestazioni devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità:

- a. disporre del necessario personale qualificato;
- b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
- c. disporre di un sistema di report interni e di miglioramento delle conoscenze adeguato e avere aderito a una rete di dichiarazione di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, nella misura in cui tale rete esiste;
- d. disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali di qualità.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli assicuratori devono fornire ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... i dati relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati sul loro territorio prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal.

² Gli elenchi degli ospedali somatici acuti e delle case per partorienti devono essere adeguati ai criteri di pianificazione ai sensi di questa ordinanza entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del

³ Gli elenchi degli ospedali psichiatrici e riabilitativi devono essere adeguati ai criteri di pianificazione ai sensi di questa ordinanza entro sei anni dall'entrata in vigore della modifica del

⁴ Gli elenchi delle case di cura devono essere adeguati ai criteri di pianificazione ai sensi di questa ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del

⁵ Gli psicologi psicoterapeuti che all'entrata in vigore della modifica del ... hanno acquisito un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato sono autorizzati all'esercizio della professione anche se tale esperienza professionale in psicoterapia non adempie le condizioni di cui all'articolo 50c lettera b. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata minima aumenta di conseguenza.

⁶ I podologi che all'entrata in vigore della modifica del... dispongono di un'autorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale, sono autorizzati se sono in possesso dei seguenti titoli:

- a. attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV);
- b. attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP);
- c. diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, che abbia superato il corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l'Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI).

⁷ Ai fini della valutazione dell'adempimento della condizione dello svolgimento di un'attività pratica di due anni secondo l'articolo 50d lettera c, ai podologi che all'entrata in vigore della modifica del ... posseggono un titolo di cui all'articolo 50d lettera b o capoverso 6 o conseguono entro due anni un diploma di cui all'articolo 50d lettera b, è accreditata ogni attività pratica svolta dopo il conseguimento del diploma di podologo e prima dell'entrata in vigore della modifica e durante i quattro anni seguenti, anche se l'attività non adempie le condizioni di cui all'articolo 50d lettera c

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022, fatto salvo il paragrafo 2.

² Gli articoli 50*c*, e 52*e*, entrano in vigore il 1° luglio 2022.

23 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

